

D.M. del 6 marzo 1986

CALCOLO DEL CARICO D'INCENDIO PER LOCALI AVENTI STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 2;

Visto il DM 6 luglio 1983, art. 2, lettera a);

Visto il DM 8 marzo 1985, allegato A;

Sentito il Centro studi ed esperienze antincendi del Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità di determinare il contributo all'incendio delle strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati, sia ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi che del nulla osta provvisorio da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Viste le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961;

Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del DPR 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art.11 del citato DPR 29 luglio 1982, n. 577;

DECRETA

Il valore del carico d'incendio di locali aventi strutture portanti in legno, in relazione alle disposizioni contenute nell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406, punto 9, nel DM 6 luglio 1983, art. 2, lettera a), nel DM 8 marzo 1985, allegato A, punti 6.1. e 6.2., viene così determinato:

S

$q = Q + 12,5$ -----

A

dove

q è il carico di incendio totale (kg/m^2);

Q è il carico di incendio dei materiali combustibili contenuti nel locale, escluse le strutture portanti in legno (kg/m^2);

S è la superficie esposta al fuoco delle strutture portanti in legno (m^2);

A è la superficie orizzontale del locale (m^2).

Resta immutato quanto è previsto dalla circolare 91 per la determinazione della classe del locale e della correlazione con la resistenza al fuoco delle strutture portanti.

Il tempo per cui le strutture portanti in legno devono conservare la stabilità R , citato ai punti 6.1. e 6.2. dell'allegato A al DM 8 marzo 1985, è da intendersi come il numero indicativo della classe del locale che si ottiene moltiplicando il carico d'incendio, calcolato come sopra indicato, per il coefficiente di riduzione K di cui all'art. 4 della citata circolare 91.

Il metodo teorico prescritto ai punti 6.1. e 6.2. dell'allegato A al DM 8 marzo 1985 è un metodo alternativo alle prove sperimentali previste dalla circolare 91 per l'accertamento della resistenza al fuoco delle strutture portanti in legno.

È superata la lettera-circolare n. 4625/4109 del 3 marzo 1976 del Ministero dell'interno.